



Edizione di mercoledì 3 febbraio 2016

OPERAZIONI STRAORDINARIE

[**Stampi e licenze non fanno un ramo di azienda**](#)

di Fabio Landuzzi

AGEVOLAZIONI

[**Le novità 2016 sulle detrazioni del 50% e del 65%**](#)

di Luca Mambrin

ACCERTAMENTO

[**Accertamenti da studi di settore inutili**](#)

di Massimiliano Tasini

IVA

[**Distinti interventi sulle aliquote ridotte Iva**](#)

di Sandro Cerato

ENTI NON COMMERCIALI

[**La gestione di un posto di ristoro nell'impianto sportivo - I parte**](#)

di Guido Martinelli

BACHECA

[**Le società cooperative: dall'inquadramento civilistico allo scioglimento**](#)

di Euroconference Centro Studi Tributari

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Stampi e licenze non fanno un ramo di azienda

di Fabio Landuzzi

La **Commissione Tributaria Provinciale di Milano** (**sentenza n. 9430 del 23 novembre 2015**) ha affrontato una controversia instauratasi fra una grande impresa e l'Agenzia delle Entrate con riguardo alla contestata **configurazione di un ramo di azienda** in occasione di una cessione onerosa principalmente rappresentata da **proprietà intellettuali**; nello specifico, l'Amministrazione aveva contestato alla società che l'operazione compiuta non avrebbe avuto per oggetto un **complesso di contratti e proprietà intellettuali**, bensì avrebbe configurato nell'insieme un ramo di azienda con la conseguenza che **l'Iva assolta** sulle fatture emesse dal cedente non sarebbe stata detraibile per il cessionario.

I Giudici milanesi hanno ritenuto che la ricostruzione compiuta dall'Ufficio fosse errata, proprio con riguardo alla individuazione dei singoli elementi trasferiti. In particolare, viene evidenziato che nel caso di specie sarebbe **mancato il trasferimento di beni materiali, di rapporti con fornitori, di personale e di ulteriori elementi imprescindibili** per poter configurare un'azienda od un suo ramo.

Nella fattispecie in oggetto, gli unici **beni materiali** trasferiti erano rappresentati da **stampi** ceduti però ad altra società diversa dalla cessionaria delle proprietà intellettuali. Né i Giudici hanno rinvenuto l'esistenza del trasferimento di **alcun contratto o rapporto giuridico** in essere con imprese terze dedicate alla attività di produzione dei beni.

Manca quindi nel caso in esame il **trasferimento di un insieme organizzato di beni e di persone**.

Evidenzia la CTP di Milano come con il **solo trasferimento di stampi** e dei diritti sugli stessi, e di **beni immateriali**, quale ad esempio la cessione delle formule di prodotto, **non vi è una cessione di azienda**. L'unico trasferimento effettuato aveva ad oggetto i beni immateriali compresi nella proprietà intellettuale e nelle informazioni produttive, e in particolare i **diritti relativi al packaging, alla pubblicità e alla promozione** di detti prodotti. Ma tali beni immateriali non possono in autonomia essere considerati quali elementi sufficienti all'esercizio di un'impresa.

Il Collegio giudicante ha sottolineato che la tesi avanzata dall'Ufficio contrastava con il disposto dell'art. 2555, c.c., laddove questo individua quale **carattere imprescindibile dell'azienda** l'esistenza di una forma di **"organizzazione"** finalizzata ad orientare i beni che la compongono verso una determinata attività.

L'“organizzazione” rappresenta quel “**quid unificante** che trasforma una pluralità di beni autonomi ed indipendenti in un **sistema organico di condizioni produttive tra loro complementari**”. Tale insieme di beni organizzato deve essere poi idoneo ad esercitare un'attività di impresa secondo quanto previsto dall'art. 2082, c.c..

Quindi, sottolineano i Giudici milanesi, con la cessione della **proprietà industriale**, del **know-how** e di altri elementi, **non significa che è stata ceduta l'azienda**.

Affinché possa configurarsi un complesso di beni organizzati in forma di azienda, **occorrono altri elementi: personali, materiali** (materie prime, prodotti finiti ed impianti) e **negoziali** (contratti). L'universalità di beni che costituisce l'azienda include infatti non solo i beni materiali e immateriali, bensì anche i **rapporti giuridici** inerenti all'esercizio dell'impresa, nonché contratti, crediti, debiti, ecc..

La sentenza si sofferma in modo rilevante sulla **dotazione di personale**, il quale rappresenta **l'elemento imprescindibile** per la realizzazione di quel sistema organico che è l'azienda.

Il personale rappresenta l'elemento che imprime il **coordinamento ai singoli elementi materiali** ed immateriali; le risorse umane rappresentano l'elemento in grado di creare tra diversi beni quel **rapporto di complementarietà** che li trasforma in un sistema organico e, dunque, in un'azienda.

Affinché i beni configurino un'azienda, è necessario non solo che questi presentino l'idoneità a realizzare un'attività di produzione e vendita di beni, ma anche che tale attività assuma **caratteristiche di “professionalità”, “economicità” e destinazione al mercato**.

AGEVOLAZIONI

Le novità 2016 sulle detrazioni del 50% e del 65%

di Luca Mambrin

La Legge di Stabilità 2016 **ha prorogato anche per l'anno 2016**, mantenendo le aliquote potenziate del **50% e del 65%**, le detrazioni per interventi di **recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica**. Inoltre ha disposto:

- la possibilità di fruire della detrazione del **65%** anche per le spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione** delle unità abitative;
- che, per le spese sostenute dal **1.1.2016 al 31.12.2016** per **interventi di riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali, **i soggetti** di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir, in luogo della detrazione possono **optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi**.

Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio

Il comma 74 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015, modificando l'art. 16 del D.L. 63/2013, ha prorogato la detrazione Irpef nella misura del **50% con un tetto massimo di spesa fino a 96.000 euro** per le spese sostenute **per interventi di recupero del patrimonio edilizio**. Salvo ulteriori proroghe dall'anno 2017 la detrazione tornerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

Detrazioni per acquisto di mobili ed altri elettrodomestici

La Legge di Stabilità 2016, modificando l'art. 16 comma 2 del D.L. 63/2013 ha prorogato anche per l'anno 2016 **la detrazione del 50%** per le spese sostenute per l'acquisto di **mobili finalizzati all'arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione** nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i fornii). La detrazione spetta su un importo massimo non superiore a **10.000 euro** ed è riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Le spese in esame sono computate, ai fini della fruizione della detrazione d'imposta, indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono della detrazione del 50%.

L'Agenzia, in occasione del Forum di Telefisco della scorsa settimana, ha chiarito che possono considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro il 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio le cui spese sono state sostenute a decorrere dal 26 giugno 2012.

Misure antisismiche

È stata ulteriormente prorogata al **31 dicembre 2016** anche la possibilità di **usufruire della detrazione dall'imposta lorda del 65%** fino ad un **ammontare complessivo di spesa** non superiore ad **€ 96.000** per unità immobiliare per le spese relative ad **interventi finalizzati all'adozione di misure antisismiche** ex art. 16 bis comma 1 lett. i) del Tuir, le cui procedure autorizzative sono state attivate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione al D.L. 63/2013 (quindi dal **5 agosto 2013**) su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità definite tali dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 e **riferite a costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive**. Si tratta delle spese sostenute per la **messsa in sicurezza statica sulle parti strutturali degli edifici**, per la **redazione della documentazione obbligatoria** atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio e per la **realizzazione degli interventi necessari** al rilascio della suddetta documentazione.

Dall'anno **2017** la detrazione tornerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

Acquisto di immobili ristrutturati

L'art. 16- bis, comma 3 del Tuir prevede la **detrazione d'imposta** sulle spese sostenute per **l'acquisto o l'assegnazione** di unità immobiliari facenti parte di un **edificio interamente sottoposto ad interventi di restauro e risanamento conservativo** eseguiti da **imprese di costruzione o ristrutturazione** o da **cooperative edilizie** a condizione che le stesse provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile entro uno specifico termine, termine che la **Legge di Stabilità 2015** ha allungato **da 6 mesi a 18 mesi dalla fine dei lavori**.

Per le spese per l'acquisto dell'immobile sostenute **dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016** spetta la detrazione nella misura del **50%**; l'acquirente o l'assegnatario dell'immobile dovrà calcolare la detrazione indipendentemente dal valore degli interventi eseguiti su un importo forfetario pari al **25% del prezzo di vendita o di assegnazione entro l'importo massimo di € 96.000**. Dall'anno 2017 anche questa detrazione tornerà a regime (aliquota al 36% fino ad un tetto massimo di spesa di 48.000 euro).

Interventi di riqualificazione energetica

Infine, è stata ulteriormente prorogato al **31 dicembre 2016** la detrazione Irpef/Ires nella misura del **65%** prevista **per gli interventi di riqualificazione energetica**, compresi **gli interventi su parti comuni condominiali** o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio.

La medesima detrazione del **65%** spetta anche alle spese sostenute **nel periodo dal 1/1/2015 al 31/12/2016** per l'acquisto e la posa in opera di:

- **schermature solari**, nel limite di **detrazione massima di euro 60.000**;
- **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, nel limite di detrazione massima di euro 30.000.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA	LIMITE DI SPESA Detrazione 55% fino al 5/06/2013	LIMITE DI SPESA Detrazione 65% dal 06/06/2013 Al 31/12/2016
interventi di riqualificazione globale energetica	€ 100.000	€ 181.818,18	€ 153.846,15
interventi sull'involucro degli edifici per la riduzione della trasmittanza termica	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
installazione di pannelli solari	€ 60.000	€ 109.090,90	€ 92.307,69
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale	€ 30.000	€ 54.545,45	€ 46.153,85

Dall'anno **2017** anche questa detrazione tornerà a regime, con aliquota al 36%.

La Legge di Stabilità 2016 (al comma 88) **ha esteso la detrazione del 65%** anche alle spese sostenute per **l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali** per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad **aumentare la consapevolezza dei consumi energetici** da parte degli utenti e a **garantire un funzionamento** efficiente degli impianti. Tali

dispositivi devono:

1. mostrare attraverso canali multimediali **i consumi energetici**, mediante la fornitura periodica dei dati;
2. mostrare le **condizioni di funzionamento correnti** e la temperatura di regolazione degli impianti;
3. **consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione** settimanale degli impianti da remoto.

Infine, il comma 74 della Legge di Stabilità 2016 ha previsto che,

- per le spese sostenute dal **1.1.2016 al 31.12.2016**
- per interventi di **riqualificazione energetica** di parti comuni degli edifici condominiali,
- dai **i soggetti** di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del Tuir,

gli stessi in luogo di beneficiare della detrazione possono optare per **la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili**; un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Stabilità dovrà definirne le modalità.

ACCERTAMENTO

Accertamenti da studi di settore inutili

di Massimiliano Tasini

Viste ora, le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza in materia di studi di settore sembrano scontate, quasi nemmeno più ci prestiamo attenzione. Eppure, quando nei convegni dicevamo “ci vuole coraggio” lo facevamo nella convinzione che, in un moderno Stato di diritto, è impensabile standardizzare i redditi di tutti i contribuenti: tutti sotto il “cappello” di una funzione di *Gauss*, costruita chissà come, tutti allineati.

Invece, forse è bene che ci sforziamo di dedicare qualche minuto, perché da questo dibattito, con ogni probabilità, possiamo trarre più spunti per valutare la “tenuta” di difese prospettate su terreni contigui.

Nella sentenza Cass. civ. Sez. V, 23-12-2015, n. 25902 troviamo le seguenti affermazioni.

1. L'accertamento da studi costituisce un sistema di presunzioni **semplici**, la cui gravità, precisione e concordanza non è determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in sé considerati, ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente.
2. Il contribuente può scegliere **se allegare e provare o meno**, sia nella fase amministrativa che in quella contenziosa, l'esistenza di circostanze di fatto che “allontanino” la sua attività da quella “normale”.
3. Questa facoltà di prova può essere esercitata senza limitazioni di mezzi e di contenuto.
4. La **motivazione** dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello *standard* prescelto con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente; in difetto, l'atto è nullo.

Quali sono i **compiti del Giudice Tributario**? Essenzialmente due, ovverosia:

1. valutare **l'applicabilità** degli *standards* al caso concreto – dimostrazione che incombe sull'Ufficio -;
2. valutare **la prova contraria** fornita dal contribuente – il che presuppone che l'Ufficio abbia fornito, appunto, la prova.

Questa prova contraria:

- non è vincolata alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo;
- comprende la possibilità di fare ricorso a presunzioni semplici, e ciò vale anche se il

- contribuente non ha risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa;
- dunque, l'inerzia non limita la prova, ma produce comunque effetti di rilievo, atteso che in tal caso l'Ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli *standards*; inoltre, il giudice potrà valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito.

Questi tre principi sono stati peraltro confermati da Cass. 18/12/2015 sent. 25485.

La giurisprudenza ha inoltre affermato che l'accertamento da studi di settore si **"affina"** con il tempo, per cui lo strumento più recente trova applicazione anche per il passato, sempreché ovviamente più favorevole (Cass. civ. Sez. V, 18-11-2015, n. 23554, relativamente al rapporto tra studi di settore ed i precedenti parametri presuntivi).

Ha altresì rimarcato la necessità che lo scostamento tra dato dichiarato e presunto sia **"grave"** (Commiss. Trib. Reg. Sicilia Palermo Sez. I, 04-11-2015).

Ancora, ha sottolineato che il contrasto interpretativo circa il **cluster** di appartenenza non accompagnato da nessuna grave incongruenza e in presenza di scritture contabili formalmente corrette non può portare ad una automatica rideterminazione del reddito di impresa (Commiss. Trib. Reg. Lombardia Milano Brescia Sez. LXVI, 12-10-2015).

Purtroppo, poco o niente si dice sulla sussistenza o meno delle cause di **esclusione** o di **inapplicabilità** da studi. Soprattutto, esige un momento di approfondimento il concetto di periodo di **non normale** esercizio dell'attività, per gli effetti diretti ed indiretti che possono ingenerarsi da un eventuale (e tutt'altro che improbabile) contrasto sul punto.

Sul piano generale, non pare sussiste dubbio che ogni accertamento parametrico, e probabilmente non solo per quello, esige un **contraddittorio**, che, si badi bene, non è una esercitazione formale, ma un momento di confronto, anche serrato ma nel pieno rispetto dei ruoli. Dovrebbe essere talmente scontato da non esigere nemmeno commenti.

IVA

Distinti interventi sulle aliquote ridotte Iva

di Sandro Cerato

In merito alle **aliquote Iva ridotte** la Legge di stabilità per il 2016 ha operato due distinti interventi:

- applicazione dell'aliquota Iva del **4 per cento** per **giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**;
- applicazione dell'aliquota Iva del **5 per cento** per le **prestazioni socio sanitarie erogate da cooperative sociali e loro consorzi**.

In particolare, l'articolo 1, comma 637, della Legge di stabilità per il 2016, ha:

- sostituito la parola “**libri**”, di cui all'articolo 1, comma 667, della Legge 190/2014, con le parole “**giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici**”;
- inserito, dopo le parole “**codice ISBN**” (*International Standard Book Number*) della medesima disposizione, le parole “**o ISSN**” (*International Standard Serial Number*).

Ne discende che, a decorrere dall'anno 2016, l'aliquota Iva del 4 per cento risulta applicabile ai giornali, notiziari, quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici e tutte le pubblicazioni identificate dai codici “ISBN” e “ISSN”, veicolate attraverso qualsiasi **supporto fisico** o tramite **mezzi di comunicazione elettronici**.

Si rileva però che la norma contenuta nella Legge di stabilità per il 2016, risulta in contrasto con le Direttive comunitarie, in particolare con l'articolo 98, paragrafo 2, della Direttiva 2006/112/CE che consente agli Stati membri di applicare **aliquote ridotte** unicamente alle operazioni relative a determinati beni e servizi specificatamente indicati in apposito elenco. Nell'elenco però **non** sono compresi gli **e-book** e le altre **pubblicazioni in formato elettronico**.

Infatti, secondo la normativa europea, le pubblicazioni trasmesse via *internet* sono da considerare tra le prestazioni di **servizi di e-commerce** e, quindi, come tali soggetto obbligatoriamente ad **aliquota ordinaria**.

Successivamente, l'articolo 1, comma 960, della Legge di stabilità per il 2016 ha creato un'ulteriore **aliquota ridotta del 5 per cento** per le **prestazioni** di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-*ter*) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 633/1972, **rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-*ter*) da cooperative sociali e loro consorzi**.

In particolare si tratta delle **prestazioni socio-sanitarie, educative e assistenziali rese nei confronti di particolari categorie di "soggetti svantaggiati"**, vale a dire degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo.

Inoltre, il medesimo comma 960, della Legge di stabilità per il 2016, ha abrogato il numero 41-bis) della tabella A, parte II, del D.P.R. 633/1972, il quale prevedeva l'applicazione dell'aliquota **Iva del 4 per cento** per le **prestazioni socio sanitarie, di assistenza domiciliare, ecc., effettuate da qualsiasi società cooperativa, anche non sociale, sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di convenzioni.**

Infine, il comma 962 abroga l'articolo 1, comma 331, della Legge 296/2006 che consentiva alle cooperative sociali di **optare per l'assimilazione alle Onlus** con la conseguente applicazione, per alcune operazioni, dell'esenzione da Iva ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72.

Si evidenzia che le novità in precedenza descritte si applicheranno alle **operazioni effettuate successivamente al 1° gennaio 2016**.

Di conseguenza, le **prestazioni svolte dal 1° gennaio 2016**, ad eccezione di quelle derivanti da contratti o convenzioni in corso a tale data, risultano:

- soggette ad Iva al **5 per cento**, nell'ipotesi di **prestazioni svolte da cooperative sociali**;
- soggette ad Iva al **22 per cento**, ovvero **esenti Iva** ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972, nell'ipotesi di **prestazioni svolte da altri soggetti**.

ENTI NON COMMERCIALI

La gestione di un posto di ristoro nell'impianto sportivo - I parte

di Guido Martinelli

Una delle problematiche che maggiormente coinvolgono i gestori di centri sportivi e palestre è quella relativa agli **adempimenti amministrativi legati alla gestione del bar e/o ristorante all'interno dei propri locali**. Il punto di partenza è dato sicuramente dalla autorizzazione comunale per lo svolgimento dell'attività. **La legge di riferimento rimane la n. 287 del 25/8/91** che disciplina la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Con tale termine si intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell'esercizio o in una semplice area, aperta al pubblico, adeguatamente attrezzata.

Il **DPR n. 235/2001** ha semplificato notevolmente l'iter per i centri sportivi che intendessero svolgere tale attività. È, infatti, sufficiente inviare una **comunicazione di inizio attività** al Comune nel cui territorio è situato l'esercizio ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che la inoltra per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (ASL) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneità sanitaria. Tale semplificazione amministrativa è, però, subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- svolgimento delle prestazioni **esclusivamente** nei confronti dei propri soci;
- conformità dello statuto alle previsioni di cui all'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR), che in gran parte (ma non del tutto) ricalcano i requisiti statutari obbligatori per l'ottenimento del riconoscimento sportivo rilasciato dalle Federazioni o Ente di Promozione cui si richiede l'affiliazione;
- affiliazione ad un **ente riconosciuto con atto del Ministero dell'Interno**, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. e) della L. 287/1991 già citata (ad es. en Ente di Promozione Sportiva).

In tale denuncia il legale rappresentante dell'associazione denunciante dovrà, dunque, dichiarare:

- l'ente nazionale con finalità assistenziali alle quali aderisce;
- il tipo di attività di somministrazione svolta;
- l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
- l'adeguamento del proprio statuto ai principi di cui all'art. 148 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito (TUIR);
- che il locale ove è esercitata la somministrazione sia conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno.

Alla denuncia andrà allegata copia in carta semplice dello statuto. La vera novità del provvedimento è offerta, però, dalla possibilità, concessa alle associazioni sportive non aderenti alle organizzazioni riconosciute dal Ministero dell'Interno, di entrare in possesso dell'autorizzazione per la somministrazione. Per costoro, contrariamente alla semplice denuncia di inizio attività prevista nel caso precedente, sarà necessario presentare al Comune territorialmente competente una vera e propria **domanda di autorizzazione**. Nella domanda il legale rappresentante dovrà dichiarare:

- il tipo di attività di somministrazione svolta;
- l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
- che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale ai sensi dell'art. 148 TUIR;
- che il locale ove è esercitata la somministrazione sia conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria ed ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'Interno.

Alla denuncia andrà allegata copia in carta semplice dello statuto. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

In materia di autorizzazione per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in circoli riservati solo ai soci occorre fare una ulteriore importante riflessione. Il Decreto legislativo 460/1997, dopo un'altalenante posizione ministeriale in merito, ha chiarito, modificando l'art. 111 (ora art. 148) del TUIR, che la somministrazione di cibi e bevande ai propri associati gode della **irrilevanza fiscale** sia ai fini Iva che ai fini delle imposte sui redditi nel solo ed unico caso in cui l'ente gestore dell'attività sia affiliato ad uno degli enti ricreativi a carattere nazionale tramite i quali risulta possibile ottenere l'autorizzazione amministrativa e che l'attività sia svolta in favore dei propri associati presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali. In tutti gli altri casi detta attività produce sempre un provento che rientra tra i componenti positivi del reddito d'impresa ed è soggetto ad Iva.

BACHECA

Le società cooperative: dall'inquadramento civilistico allo scioglimento

di Euroconference Centro Studi Tributari

Il percorso, strutturato in due incontri, si occupa dei diversi aspetti che interessano il mondo delle società cooperative. Il primo appuntamento riguarda la gestione ordinaria della cooperativa e, quindi, il principio della mutualità e i profili civilistici, la contabilità e il bilancio, il trattamento tributario sia indiretto che diretto. Il secondo incontro, invece, si occupa del controllo e della gestione straordinaria avendo particolare riguardo allo scioglimento “forzato” e alla liquidazione della società.

PROGRAMMA

I Incontro

La mutualità delle cooperative

Bilancio e aspetti contabili

Il trattamento tributario delle cooperative

Il Incontro

La vigilanza esterna

La vigilanza interna

Le operazioni di natura straordinaria

Scioglimento e insolvenza

SEDI E DATE:

BOLOGNA – NH De La Gare

18/02/2016

26/02/2016

MILANO – Hotel Michelangelo

02/03/2016

07/03/2016

NAPOLI – Hotel Ramada Naples

05/04/2016

08/04/2016

CORPO DOCENTE

Fabrizio Poggiani – Ragioniere commercialista

Sara Agostini – Giurista d'impresa